



Disciplina delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Introduzione

Le presenti disposizioni costituiscono norme di dettaglio della disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, stipulate a favore dell'ente autorizzante (Regione del Veneto o Comune).

2. Tipologie di impianti

Le disposizioni si applicano ai seguenti impianti:

- impianti fotovoltaici a terra di potenza maggiore o uguale a 20 kW
- impianti eolici di potenza maggiore o uguale a 60 kW
- impianti idroelettrici di potenza maggiore o uguale a 100 kW
- impianti alimentati a biomassa di potenza maggiore o uguale a 200 kW
- impianti di biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, da gas di discarica e di processi di depurazione di potenza maggiore o uguale a 250 kW;

nonché:

- Impianti fotovoltaici integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 MW, ex art. 10 L.R. 13/2011.

3. Tipologie di garanzia e modalità di presentazione

La garanzia, che è a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto (autorizzazione unica e procedura abilitativa semplificata), deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori all'Ente autorizzante, secondo le seguenti modalità:

1. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RD 12 marzo 1936, n. 375 e smi;
2. polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo ISVAP.

Il contratto, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all'Ente autorizzante in tre copie originali (una per l'Ente autorizzante stesso, una per il soggetto intestatario del titolo abilitativo ed una per il soggetto garante). La restituzione delle copie per il soggetto intestatario del titolo abilitativo e per il soggetto garante, controfirmate per accettazione dal dirigente responsabile del procedimento autorizzatorio, attestano la regolare costituzione della garanzia.

4. Oggetto ed importo della garanzia

L'oggetto della garanzia corrisponde a tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino con analisi dei costi e dei tempi necessari, di seguito denominato "Piano di ripristino", facente parte della documentazione progettuale.

Per gli impianti idroelettrici l'oggetto della garanzia comprende anche il regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, regolazione delle condotte forzate e dei canali di scarico o la rimozione e l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per

ragioni di pubblico interesse, rispettivamente secondo quanto previsto dall'art. 25 c.1 e dall'art. 30 del R.D. 11.12.1933, n.1775, da esplicitarsi nel "Piano di ripristino".

Tale Piano è approvato in sede di conferenza di servizi; per gli impianti idroelettrici in Conferenza di Servizi è sentita anche l'Autorità idraulica.

L'importo della garanzia, che deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, è pari ai costi specificatamente quantificati nel "Piano di ripristino", comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento.

Parimenti, all'atto di approvazione di eventuali modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Unica, va prestata idonea garanzia, conformemente al "Piano di ripristino", o va aggiornato l'importo della garanzia in essere.

4.1 Rivalutazione quinquennale

L'importo della fideiussione bancaria/polizza assicurativa, a garanzia della realizzazione del piano stesso, deve essere rivalutato sulla base del tasso d'inflazione programmata ogni 5 anni. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

5. Durata

La garanzia deve sussistere senza soluzione di continuità, anche in caso di cambio di intestazione della titolarità per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (voltura), per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo.

E' possibile prestare più garanzie, di durata ciascuna almeno quinquennale. In tal caso, entro 180 giorni precedenti alla scadenza del contratto, l'intestatario del titolo abilitativo deve presentare all'Ente autorizzante il nuovo contratto di garanzia (oppure un'appendice di proroga e/o integrativa della polizza originaria).

Il nuovo contratto o l'appendice devono prevedere l'adeguamento dell'importo ed eventualmente essere aggiornati nei dati relativi al soggetto obbligato alla prestazione di garanzia (ragione sociale, sede, autenticazione di firma etc.).

Nel caso di garanzia di durata pari al titolo abilitativo, entro 180 giorni dalla scadenza quinquennale, deve essere prodotto il contratto di garanzia rivalutato nell'importo.

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

- costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga e/o integrativa alla polizza originaria, secondo le modalità indicate al punto 3;
- apposito provvedimento da parte dell'Ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale a seguito di esecuzione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

6. Dismissione dell'impianto e ripristino del sito alle condizioni originarie

Il soggetto intestatario del titolo abilitativo deve comunicare all'Ente autorizzante ed all'Autorità incaricata dei controlli ambientali la data di cessazione di esercizio dell'impianto.

La comunicazione deve essere effettuata almeno 60 giorni prima della data di fine esercizio dell'impianto. S'intende comunque conclusa la vita utile dell'impianto trascorsi dodici mesi dall'ultima immissione in rete dell'energia elettrica, fatte salve documentate cause di forza maggiore.

Il medesimo soggetto, contestualmente alla comunicazione di cessazione di esercizio dell'impianto, deve altresì presentare all'Ente autorizzante ed all'Autorità incaricata dei controlli ambientali, il piano esecutivo

conforme al “Piano di ripristino” già approvato con l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, indicando le modalità e le tempistiche previste per lo smaltimento dei materiali, delle attrezzature e per il ripristino ambientale, l’eventuale riconversione produttiva delle opere e delle attrezzature dismesse.

Il piano esecutivo deve essere approvato dall’Ente autorizzante entro 30 giorni dalla presentazione. Decorso detto termine ed in assenza di eventuali richieste di integrazioni da parte dell’Ente autorizzante, il piano si intende approvato.

La dismissione dell’impianto e la rimessa in pristino dei luoghi, secondo quanto approvato, deve essere quindi conclusa entro dodici mesi dalla data di approvazione del piano esecutivo.

Eseguiti i lavori il soggetto intestatario del titolo abilitativo, presenta richiesta di svincolo della garanzia.

Il provvedimento di svincolo della garanzia da parte dell’Ente autorizzante deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatte salve le verifiche della puntuale realizzazione delle opere di ripristino dei luoghi da parte dell’Ente autorizzante e dell’Autorità incaricata dei controlli ambientali.

Nel caso in cui non vengano realizzati gli interventi o quelli realizzati non risultino conformi al piano esecutivo approvato, l’Ente autorizzante fissa un congruo termine entro il quale devono essere rese le opere, conformemente al piano approvato. Trascorso detto termine l’Ente autorizzante avvia il procedimento di escussione della garanzia e provvede alla realizzazione di tali interventi.

Analogamente, nel caso in cui non venga presentato il piano esecutivo nei termini previsti, l’Ente autorizzante avvia il procedimento di escussione della garanzia e provvede alla realizzazione di tali interventi.

7. Inadempimento dell’obbligo di prestazione di garanzia e decadenza del titolo abilitativo

Sono causa di decadenza del titolo abilitativo la mancata presentazione all’Ente autorizzante:

- a) del contratto di garanzia, prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto;
- b) del rinnovo del contratto in essere o di nuovo contratto, nel caso di garanzia originaria di durata inferiore alla vita dell’impianto, da produrre entro il termine di 180 giorni antecedenti alla scadenza del precedente contratto;
- c) del contratto di garanzia rivalutato dell’importo, nel caso di garanzia di durata pari al titolo abilitativo, da prodursi entro 180 giorni antecedenti alla scadenza quinquennale.

Alla mancata presentazione del contratto di garanzia è equiparata, quale causa di decadenza del titolo abilitativo, la carenza degli elementi essenziali previsti.

In tali fattispecie l’Ente autorizzante provvede a dichiarare la decadenza del titolo abilitativo, dandone comunicazione al soggetto intestatario del titolo stesso, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora l’Ente autorizzante accetti le motivazioni addotte, il soggetto intestatario del titolo abilitativo dovrà provvedere entro i successivi 15 giorni alla presentazione del contratto di garanzia; in caso contrario si conclude il procedimento di decadenza, con provvedimento espresso, che sarà comunicato anche agli altri Soggetti ed Amministrazioni interessate.

Almeno 60 giorni prima della notifica del provvedimento di decadenza, nei casi di cui alla lettera b) e c), il soggetto intestatario dell’autorizzazione deve presentare il piano esecutivo, come previsto al precedente punto 6.

E’ comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 44 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che, al comma 3, provvede a disciplinare le sanzioni amministrative per la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l’autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata alla costruzione e all’esercizio di impianti da fonti rinnovabili.

8. Procedura di escussione

Qualora si renda necessaria l'escussione della garanzia, l'Ente autorizzante dispone l'avvio del procedimento e provvede ad una verifica tecnica volta ad accertare gli eventuali interventi necessari per dare esecuzione al "Piano di ripristino"..

Dell'avvio del procedimento di escussione è data comunicazione al soggetto garante, al soggetto intestatario del titolo abilitativo nonché agli Enti incaricati della vigilanza.

Poiché la garanzia in argomento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente autorizzante, il soggetto garante provvederà a versare, entro il predetto termine perentorio, quanto richiesto all'ente autorizzante stesso.